ALLEGATO N. 1
n. 49338 di raccolta

S T A T U T O

della FONDAZIONE "LA NOTTE DELLA TARANTA"

con sede in Melpignano (Lecce)

Articolo 1

Costituzione - Sede

E' costituita - su iniziativa della Regione Puglia, della Provincia di Lecce, dell'Unione dei Comuni della Grecia Salentina e dell'Istituto "Diego Carpitella", un Fondazione sotto la denominazione

"LA NOTTE DELLA TARANTA"

con sede in Melpignano, attualmente presso la Casa Comunale.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere costituite altre sedi, in strutture messe a disposizione dai soci Fondatori e le attività strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione possono svolgersi in Italia e all'estero.

La Fondazione non ha scopo di lucro, non può distribuire utili e per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, favorisce il coinvolgimento e la partecipazione - con quote individuali di partecipazione comunque non superiori individualmente al 2% del fondo di dotazione della Fondazione e complessivamente non superiori al 20% - di altre istituzioni, enti o imprese pubblici e privati o di singole persone fisiche in possesso di requisiti per condividerne l'oggetto e sostenerne l'azione.

Articolo 2

Scopo

La Fondazione si propone di definire indirizzi e scelte strategiche gestionali, promuovendo autonome iniziative e coordinando l'azione dei soci, per la valorizzazione e la tutela del territorio del Salento, caratterizzato da tipici e peculiari fattori naturali, ambientali ed umani.

In particolare, ma non limitativamente, essa intende realizzare azioni positive in favore di manifestazioni culturali, musicali, sociali e di comunicazione, e più in particolare di progetti di sostegno e sviluppo alla ricerca culturale sul fenomeno del "tarantismo", delle tradizioni "grike" e salentine, con particolare riferimento alla musica popolare.

All'uopo la Fondazione provvederà ad attività di informazione e divulgazione, anche scientifica e di ricerca, di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di ricerca di sintonie e sinergie con enti omologhi altrove operanti, di integrazione delle attività programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e della Provincia di Lecce ed in quelli nazionale ed internazionale, di gestione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale che ne derivano.

Articolo 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà,

tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in altro diritto reale, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;

- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi ai propri; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e sviluppare tutte le iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione ed il sistema della cultura nazionale e internazionale;

- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi, sotto la propria vigilanza, di parte delle attività da svolgere;

- istituire premi e borse di studio ed attivare programmi di

scambio con simili istituzioni estere;

- svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi della disciplina del codice civile e della legislazione speciale vigente in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci di cui all'articolo 1, primo comma, del presente statuto al momento della costituzione, o da altri soci ammessi a partecipare alla Fondazione, nel momento del loro ingresso; tale Fondo sarà vincolato nel senso della conservazione del patrimonio con la destinazione solamente dei frutti e delle altre utilità che esso può produrre alle azioni da svolgere e la possibilità di alienazione di beni solo successivamente alla alienazione o dismissione degli altri beni della Fondazione; il fondo di dotazione deve risultare all'origine comprensivo di tutti i conferimenti materiali ed immateriali di cui innanzi pari ad euro 200.000,00 (duecentomila), dei quali po-

tranno essere utilizzati per gli scopi della Fondazione solamente i frutti.

b) dai beni mobili ed immobili derivanti da donazioni, a condizione che non comportino oneri a carico della Fondazione salvo quelli derivanti dal loro utilizzo e quelli inerenti la loro finalizzazione, se disposte esplicitamente dal benefattore, e da quelli acquistati dalla Fondazione secondo le norme del presente statuto, nonché dai diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi in uso;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di amministrazione, può essere destinata ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Articolo 6

Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

a) dalle rendite, proventi, frutti del fondo di dotazione e più in generale del patrimonio di cui all'articolo che precede, nonchè da altre risorse, ad esso destinate dall'assem-

blea, nell'ambito della parte del patrimonio diversa dal fondo di dotazione.

b) dalle risorse e dai contributi in qualsiasi forma messi a disposizione dai soci fondatori per lo sviluppo di programmi o progetti di rispettivo interesse, ovvero dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, dall'Unione dei Comuni della Grecia Salentina, dall'Istituto "Diego Carpitella", o per il sostegno di attività e servizi di interesse regionale, dalle risorse messe a disposizione da eventuali altri partecipanti alla Fondazione per lo sviluppo di attività finalizzate;

c) dalle entrate proprie derivanti da convenzioni onerose attive, ovvero dal corrispettivo di attività erogate ad enti o privati a pagamento;

d) dai proventi diversi derivanti dalle attività di ricerca e dall'esercizio del diritto di sfruttamento di segni o brevetti conseguenti all'attività sviluppata;

e) dalle risorse eventualmente assegnate dai soci per garantire l'equilibrio di bilancio, ivi comprese quelle programmate come necessarie per far fronte alle prevedibili diseconomie delle fasi di start-up delle attività;

f) dalle quote annuali eventualmente versate dai soci della Fondazione sulla base di una deliberazione dell'assemblea comunque approvata da tutti i soci fondatori;

h) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate ad incrementare il patri-

monio;

i) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;

j) dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse.

Il fondo di gestione della Fondazione sarà impiegato sempre e soltanto per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di ottobre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

Il bilancio economico di previsione e il bilancio di esercizio devono essere trasmessi a tutti i soci,accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Nella tenuta della contabilità e nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, secondo le norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi previsti nel codice civile per le società di capitali.

La gestione economico finanziaria e patrimoniale della Fondazione si svolgerà nel rispetto dei principi del Codice Civile e delle norme emanate dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Lecce, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente ed il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostruzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione degli utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Soci della Fondazione

I soci della Fondazione si dividono in:

a) fondatori

b) partecipanti

Articolo 9

Soci fondatori

Sono soci fondatori la Regione Puglia, la Provincia di Lec-

ce, l'Unione dei Comuni della Grecìa Salentina e l'Istituto "Diego Carpitella" con sede presso il Comune di Melpignano.

In ipotesi eccezionali, l'Assemblea, comunque con il voto favorevole di almeno tre dei soci fondatori di cui al comma che precede, può ammettere tra i soci fondatori Enti o Istituzioni in grado di concorrere in modo determinante all'oggetto della Fondazione.

Articolo 10

Soci partecipanti

Nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 1, comma 3, del presente statuto, possono ottenere la qualifica di soci partecipanti, con deliberazione di ammissione del Consiglio di amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti italiani o esteri che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Amministrazione ovvero con l'attribuzione di beni materiali o immateriali o con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione preciserà l'entità della quota individuale attribuita al socio ammesso in funzione di una valutazione del contributo partecipativo che, se consistente in un'attività, dovrà essere ritenuto

congruo e compatibile con i fini della Fondazione.

I soci partecipanti potranno destinare il proprio contributo, per la parte eccedente la quota stabilita dal Consiglio di amministrazione, a specifici progetti o attività della Fondazione.

Articolo 11

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci fondatori e partecipanti è convocata, su iniziativa del Presidente della Fondazione che la presiede o di almeno due soci fondatori, quando se ne ravvisi la necessità, e comunque almeno una volta per anno.

Essa nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti di propria competenza, valuta le proposte di nomina di soci fondatori avanzate dal Presidente e può formulare proposte e pareri circa le attività della Fondazione.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione o, in mancanza, dal membro anziano del Consiglio di amministrazione.

Essa provvede inoltre:

a) alla determinazione del compenso degli amministratori e dei membri del Collegio dei revisori della Fondazione;

b) all'approvazione del bilancio d'esercizio;

c) all'autorizzazione alla stipula di contratti relativi a beni immobili o all'accensione di mutui di durata ultra novennale;

d) alla assunzione di ipoteche o altri diritti reali o di godimento sui beni di proprietà della Fondazione;

e) alla deliberazione di eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni;

f) alle deliberazioni in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, e ad ogni altra materia ad essa riservata dall'atto costitutivo.

L'assemblea delibera comunque con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei soci.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza qualificata dei due terzi l'esclusione di soci partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto ed, in particolare, nel caso di condotta incompatibile con la natura e le finalità della Fondazione o di condanna con sentenza passata in giudicato ad una pena restrittiva della libertà personale.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche a causa di estinzione, a qualunque titolo dovuta, apertura di procedura di liquidazione, fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I soci fondatori non possono, in alcun caso, essere esclusi dalla Fondazione.

I soci della Fondazione possono, in ogni momento, recedere

dalla Fondazione ai sensi dell'art. 24 del Codice civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 13

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

a) il Presidente della Fondazione

b) il Consiglio di amministrazione

c) il Direttore generale

d) il Collegio dei revisori dei conti

Articolo 14

Organismi di supporto alle attività della Fondazione

Sono organismi di supporto alla Fondazione:

a) il Comitato scientifico

b) il Collegio dei Probiviri

Articolo 15

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione è eletto dall'Assemblea dei Soci tra personalità di particolare rilievo nel campo della cultura e della scienza, con una maggioranza qualificata di almeno due terzi dei voti.

Dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta.

Il Presidente è l'espressione dell'unità della Fondazione e delle sue finalità, ne raccoglie le aspirazioni culturali e

in esso si rende interprete di istanze e attese culturali della comunità nazionale e di riferimento territoriale e regionale ed esercita i poteri di vigilanza sulla Fondazione perchè sia assicurato il conseguimento dell'oggetto sociale.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e ne promuove le attività,agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale.

Adotta,nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del Consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente convoca, su deliberazione del Consiglio di amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Soci.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno anche sulla base di proposte avanzate da almeno due membri del Consiglio di amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione si compone, oltre al Presidente, di sei membri di cui quattro nominati, uno ciascuno dai soci fondatori e due in rappresentanza degli altri soci,

se questi ultimi sono presenti ed in ragione di almeno il dieci per cento del fondo di dotazione della Fondazione per rappresentante.

Il Consiglio di amministrazione, nella prima seduta utile, provvede alla nomina di un Vice-Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento di questi.

Possono rivestire la carica di membri del Consiglio di amministrazione personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di attività della Fondazione, possono efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili e se nominati prima della scadenza quinquennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Il Consiglio di amministrazione approva i programmi della Fondazione proposti dal Direttore generale e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare:

a) approva il piano annuale di attività, assicurando la coerenza della programmazione generale dell'attività della Fondazione;

b) approva i documenti di programmazione finanziari ed economici predisposti dal Direttore generale;

c) approva il bilancio di esercizio, predisposto dal Direttore generale, e lo propone all'assemblea;

d) nomina e revoca il Direttore generale;

e) provvede alla regolare attuazione del piano annuale di attività;

f) elabora, per sottoporle all'attenzione dell'Assemblea, eventuali modifiche dello statuto o dei regolamenti interni, nonchè eventuali norme in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei ed almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei due terzi dei membri e delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente.

Alle riunioni partecipa il Direttore generale che svolge anche le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione ed alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, uno o più membri del Comitato scientifico.

Articolo 17

Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di amministrazione tra persone di comprovata e specifica esperienza nei settori dell'amministrazione pubblica o privata e del

settori di interesse della Fondazione ed all'atto della nomina il Consiglio di Amministrazione ne determina la natura e qualifica del rapporto, nonché la retribuzione.

Il Direttore Generale resta in carica tre anni, con carica riconfermabile e se nominato prima della scadenza triennale del Consiglio di Amministrazione, resta in carica fino a tale scadenza.

E' investito dei più ampi poteri in ordine alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione e,più segnatamente, gli sono conferite tutte le facoltà necessarie per l'attuazione del programma ed il raggiungimento degli obiettivi della Fondazione, provvede alla gestione della Fondazione con criteri di economicità, efficacia ed efficienza,nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio di amministrazione delle cui deliberazioni cura l'attuazione.

In particolare, spettano al Direttore generale:

a) l'istruttoria relativa agli atti di competenza del Consiglio di Amministrazione e l'esecuzione degli stessi;

b) la proposta degli atti di programmazione economico finanziaria annuali e pluriennali;

c) la stesura del bilancio d'esercizio;

d) la proposta al Consiglio di Amministrazione di assunzione di dipendenti o di collaboratori per la gestione della Fondazione;

e) tutti i compiti inerenti la gestione delle attività, compresa la dinizione del modello organizzativo interno, l'esercizio dei poteri di attribuzione, la proposta al Consiglio di Amministrazione della nomina e della revoca di titolari di eventuali incarichi;

f) la stipula dei contratti della Fondazione.

Inoltre sovrintende alla gestione delle attività della Fondazione ed alla sua struttura, ed in particolare mantiene i contatti di carattere continuativo con gli uffici pubblici e privati, gli Enti e le organizzazioni che interessano l'attività della Fondazione.

Articolo 18

Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, iscritti nel registro dei Revisori contabili, di cui due designati dai Soci Fondatori ed il terzo dagli altri soci o,in assenza di altri soci, dal Presidente della Regione Puglia e nomina tra i suoi componenti il Presidente.

Il Collegio dei revisori dei conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi

momento, procedere ad atti di ispezione e controllo, nonché chiedere al Direttore ed al Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni della Fondazione o su determinate iniziative e partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Collegio dei revisori dei conti informa immediatamente gli organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni.

I membri del Collegio dei revisori restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati una sola volta e se nominati prima della scadenza triennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Articolo 19

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico è l'organismo consultivo della Fondazione, si compone da non più di cinque membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, tutti scelti fra persone particolarmente qualificate e di riconosciuto prestigio nei settori d'interesse della Fondazione.

Il Presidente è eletto nell'ambito del Consiglio.

Il Comitato scientifico collabora con il Consiglio di Amministrazione e con il Direttore generale nella definizione e

= nella realizzazione delle attività della Fondazione e svolge una funzione tecnico-consultiva in ogni questione in cui il Presidente, il Consiglio di Amministrazione o il Direttore generale lo ritengano necessario.

I membri del Comitato scientifico durano in carica cinque anni e sono prorogabili una sola volta e se nominati prima della scadenza quinquennale, restano in carica fino a tale scadenza.

Articolo 20

Scioglimento

La Fondazione si scioglie per tutte le ipotesi previste dalla legge, e in particolare nel caso in cui non venisse rispettato l'ammontare minimo della somma di euro 200.000,00 (duecentomila) presente nel fondo di dotazione, previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera a, del presente statuto.

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione dell'Assemblea, agli Enti Fondatori o ad altri Enti aventi per oggetto analoghi obiettivi di azione.

I beni eventualmente affidati in uso alla Fondazione all'atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le

disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Nicola Vendola

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]
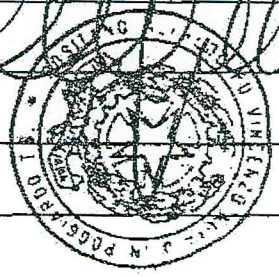
[illegible]